



www.aspiranteavvocato.it

PARERE MOTIVATO SU QUESITO DI DIRITTO PENALE

Argomento tematico: dolo eventuale, colpa cosciente, omicidio – codice della strada

TRACCIA

Tizio verso le ore 12,30 del 15 Settembre 2010 si trovava alla guida della propria autovettura di grossa cilindrata, con a bordo un paio di amici.

Il fatto

Fermatosi ad un semaforo, in attesa del verde, dopo un primo scambio di battute con due giovani che si trovavano a bordo di un motorino dava inizio a un vero e proprio litigio verbale con gli stessi e, subito dopo, ripartiva sgommando ad alta velocità perdendo così il controllo dell'auto lungo una via del centro di Palermo e, salendo sul marciapiede, investiva due persone che si trovavano ferme in attesa di poter attraversare la strada sulle strisce pedonali.

Il violento impatto provocava l'immediato decesso di uno dei due pedoni; l'altro, invece, riportava gravi ferite. La polizia stradale intervenuta sul luogo effettuava gli opportuni rilevamenti e sottoponeva Tizio all'alcol test al quale risultava positivo essendogli stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,05 g/l.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente,

Espressa
richiesta di
premessi
cenni
sull'acquisto *a*

rediga parere motivato.

Invito alla
redazione di
un parere
motivato

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 42 c.p. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 43 c.p. Elemento psicologico del reato.

Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 61 n. 3 c.p. Circostanze aggravanti comuni.

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

Art. 81 c.p. Concorso formale. Reato continuato.

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Art. 575 c.p. Omicidio.

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 582 c.p. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per

la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 186, comma 2, c.d.s. Guida sotto l'influenza dell'alcool

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona

estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

3. GIURISPRUDENZA PERTINENTE ALLA SOLUZIONE DEL CASO PROSPETTATO

Orientamento dominante - Cass. pen. Sez. IV, n. 13083 del 2009 -

Integra il reato di omicidio colposo la condotta di un giovane che si pone alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza e, volendo rimarcare agli occhi degli amici passeggeri e dei ragazzi, che poco prima avevano contestato la guida pericolosa, la propria sicurezza, il predominio e la padronanza dell'auto e della strada, accelera bruscamente all'interno di un centro cittadino, perdendo il controllo del veicolo stesso ed investendo un pedone (nella specie, la Corte ha condiviso le argomentazioni dei giudici del merito, secondo cui lo stato di ubriachezza aveva contribuito ad ingenerare nell'agente il senso di onnipotenza che in uno alla giovane età aveva consentito di agire convinto di non correre rischi di sorta, confidando nelle proprie capacità di guida. Una colpevole noncuranza o avventatezza compatibile con la sussistenza di una colpa con previsione e non con il dolo eventuale).

Cass. Pen. n. 3559 del 29 ottobre 2009 (prima massima) – Non si configura l'ipotesi di reato complesso nel caso di omicidio colposo commesso dall'automobilista in stato di ebbrezza; la contravvenzione stradale di cui all'art. 186 c. strad. ("guida in stato di ebbrezza") non perde la sua autonomia di reato e, quindi, non risulta assorbita nel delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Cass. Pen. n. 3559 del 29 ottobre 2009 (seconda massima) – Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale non configura un reato complesso, i quanto perché ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 84 c.p. è necessario che il reato assorbito, oltre a perdere totalmente la propria autonomia e a fondersi con il reato principale, abbia con quello in cui si fonde un legame causale con carattere di immediatezza.

Cass. pen. Sez. IV n. 16693 del 2005 - L'unicità del disegno criminoso non è ravvisabile con riferimento a reati colposi nei quali l'imputato non abbia agito nonostante la previsione dell'evento: ne consegue che non è configurabile l'ipotesi della continuazione tra il delitto di omicidio colposo e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza

4. SCHEMA DEL PARERE MOTIVATO

Esordio: *individuare la tematica oggetto del parere e le fattispecie incriminative rilevanti nella traccia nonché il discrimen tra dolo eventuale e colpa cosciente con riferimento ai reati di lesioni e omicidio.*

In questa parte si indicano le questioni implicate nella vicenda descritta

Premessi brevi cenni: *riportare definizione e disciplina del dolo eventuale e della colpa cosciente.*

Si consiglia di attenersi al seguente schema: definizione con eventuale riferimento normativo, *ratio*, specie ed eventuali classificazioni , caratteristiche

Punto nodale: *accertare se il proprio assistito abbia tenuto un comportamento penalmente rilevante e a che titolo; appurare se Tizio*

Evidenziare il principale quesito o le principali questioni che pone la traccia

possa essere ritenuto responsabile della morte di uno dei due pedoni e delle lesioni riportate dall'altro.

Analisi del reato che viene in rilievo nella vicenda: *il candidato deve individuare le possibili imputazioni che la pubblica accusa potrebbe formulare a carico del proprio assistito, analizzandola in tutti i suoi aspetti così da poterla validamente contestare.*

Analisi logica della fattispecie di reato

Tesi accusatoria: *indicare l'imputazione più grave che la pubblica accusa potrebbe formulare a carico di Tizio, e cioè omicidio volontario ex art. 575 c.p. e lesioni personali ex art. 582 c.p.; analizzare entrambi i reati con la giurisprudenza correlata e con gli elementi fattuali che emergono dalla traccia.*

Evidenziare la linea accusatoria più grave

Conseguenze: *Tizio verrà chiamato a rispondere di omicidio volontario ex art 575 c.p e di lesioni personali ex art.582 c.p.*

Ulteriore tesi: *omicidio colposo ex art. 589 e lesioni colpose ex art 590 c.p.; analizzare entrambi i reati con la giurisprudenza correlata e con gli elementi fattuali che emergono dalla traccia.*

Evidenziare una possibile linea accusatoria meno grave

Conseguenze: *Tizio verrà chiamato a rispondere di omicidio colposo ex art 589 c.p e di lesioni colpose ex art.590 c.p.*

Analisi delle ulteriori questioni che emergono dalla traccia: *appurare la rilevanza penale della guida in stato di ebbrezza: reato contravvenzionale ex art 186 c.d.s. nell'ipotesi di omicidio e lesioni dolose.*

Analisi di ulteriori fattispecie incriminatrici che possono venire in rilievo

Soluzione: *se il giudice adito dovesse seguire l'ipotesi accusatoria più grave, Tizio potrà essere considerato responsabile dei reati di omicidio volontario e lesioni personali nonché del reato contravvenzionale ex art. 186 comma 2 lett. b) del Codice della Strada; se, invece, il giudicante*

Riepilogo dei principali orientamenti riportati e relative conclusioni

dovesse condividere l'ipotesi accusatoria meno grave avallata dalla giurisprudenza, Tizio potrà essere condannato per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose entrambi aggravati dalla previsione dell'evento.

5. SVOLGIMENTO

Il caso prospettato nella traccia si presenta di particolare interesse in quanto richiede la trattazione di una questione attualissima in punto di elemento soggettivo del reato, da sempre oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, qual è quella del *discrimen* tra il dolo eventuale e la c.d. colpa cosciente con riferimento ai reati di lesioni e omicidio. Inoltre verrà analizzato il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S.

Esordio:
Individuazione
e dell'istituto
rilevante nella
traccia

Il nostro sistema penale conosce una figura unitaria di dolo, quale normale criterio di imputazione soggettiva del delitto, così come si desume dall'art. 42, secondo comma, c.p.

Cenni sulla
distinzione tra
dolo eventuale
e c.d. colpa
cosciente

Neppure la disposizione di cui all'art. 43 c.p. - che contiene la definizione di delitto doloso - fa alcun riferimento alle singole forme di dolo, le quali sono state individuate dalla dottrina maggioritaria nelle categorie intenzionale, diretto ed eventuale.

Sussiste il dolo intenzionale ogni qual volta il soggetto agisce per realizzare l'evento tipizzato dalla norma penale come scopo finale della condotta ovvero come mezzo necessario per ottenere un ulteriore risultato.

Il dolo diretto, invece, si configura quando l'evento non costituisce l'obiettivo della condotta in una prospettiva rigorosamente finalistica, ma l'agente lo prevede e lo accetta come conseguenza certa o altamente probabile di quella condotta.

Ricorre infine la figura del dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, pur tuttavia, agisce accettando il rischio di cagionarle.

Nella colpa cosciente, invece, il soggetto agente non vuole violare nessuna regola di condotta ma prevede come possibile il verificarsi dell'evento, agendo con la certezza che l'evento dannoso o pericoloso non si verificherà.

Tutto ciò premesso il punto nodale della questione consiste nell'appurare se e a che titolo Tizio possa essere ritenuto responsabile della morte di un primo pedone e delle lesioni riportate da un altro, analizzando anche la rilevanza penale che deriva dall'assunzione di bevande alcoliche rispetto alla condotta posta in essere.

Punto centrale: occorre affrontare la questione giuridica oggetto del parere

Preliminarmente, deve rilevarsi che in ogni caso Tizio dovrà rispondere del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza previsto e punito dall'art. 186, comma secondo, lett. b) del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 160/2007, in quanto dalla traccia si evince che il tasso alcolemico riscontrato nell'alcol test (1,05 g/l) era superiore al limite consentito dalla legge.

Si intende per tasso alcolemico la quantità di alcool presente nel sangue che viene desunta attraverso la rilevazione e misurazione, tramite apparecchiature tecniche (c.d. Etilometri), dell'alcool nell'aria espirata.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dalla sicurezza delle persone nella circolazione stradale. Invece, l'elemento soggettivo può essere rappresentato, come in tutti i reati contravvenzionali, indifferentemente da dolo o colpa (art. 42, comma quarto, c.p.).

Ratio

Ciò posto, l'ipotesi accusatoria più grave che la pubblica accusa potrebbe formulare a carico di Tizio è quella di omicidio volontario per la morte del primo pedone, reato previsto e punito dall'art. 575 c.p., nell'ambito dei delitti contro la persona nonché quella di lesioni personali ex art 582 c.p. per le ferite riportate dall'altro. Di tali figure delittuose è sicuramente presente l'elemento oggettivo, e cioè del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall'agente e l'evento costituito nel primo caso dalla morte immediata del primo pedone e, nel secondo, dalle lesioni cagionate all'altro dallo scontro con l'autovettura. Nell'agente si rinviene la previsione dell'evento non come incerta ma come concretamente possibile in quanto ne viene accettato il rischio nella sua dimensione volitiva, cosicché la volontà investe anche l'evento rappresentato. È evidente che l'applicazione alle fattispecie concrete delle distinte figure della colpa cosciente o del dolo eventuale richiederà una attenta indagine ed una valutazione di merito sulla ricorrenza o meno dei distinti presupposti soggettivi sui quali si situa la sottile linea di demarcazione tra le stesse.

Prima ipotesi
accusatoria:
Omicidio ex
art. 575 c.p. e
lesioni
personali ex
art. 582

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo nel caso di specie, potrebbe dirsi sussistente il dolo eventuale in quanto Tizio, pur rappresentandosi come probabili gli eventi delittuosi poi accaduti, ha agito accettando il rischio di cagionare un incidente con conseguenze letali mediante la propria condotta di guida spericolata.

Infatti dopo aver avuto un alterco con due giovani che si trovavano a bordo di un motorino, durante una sosta davanti ad un semaforo, era successivamente ripartito sgommando ad alta velocità in pieno centro abitato e in un'ora di punta, finendo per perdere il controllo della sua auto fino a salire su un marciapiede, ed investendo due pedoni fermi davanti alle strisce pedonali in attesa di attraversare la strada.

Elementi
fattuali inseriti
nella traccia
che vengono
valorizzati
come
fondamenti

Seguendo tale impostazione, pertanto, Tizio verrà chiamato a rispondere di omicidio volontario ex art. 575 c.p. e di lesioni personali ex art. 582 c.p.

Secondo un diverso orientamento, peraltro prevalente nella giurisprudenza di legittimità, Tizio potrà essere ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo previsto e punito dall'art. 589 c.p. e del reato ex art. 590 c.p. in quanto, ferma restando la sussistenza dell'elemento oggettivo di entrambe le fattispecie delittuose, verrebbe diversamente interpretato l'elemento soggettivo.

Seconda ipotesi accusatoria: artt. 589 c.p. e 590 c.p.

Quest'ultimo non deve essere qualificato in termini di dolo, bensì di colpa aggravata dalla previsione dell'evento.

Infatti la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel differente atteggiamento psicologico dell'agente che nel primo caso accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettiva, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione (Cass. pen. Sez. VI n.13083/2009).

Escluso che vi fosse una volontà diretta ed immediata di uccidere, è necessario allora qualificare l'elemento psicologico a fondamento della condotta e, per svolgere tale verifica, occorre riferirsi al contesto in cui si è collocata la scelta di agire.

Parte argomentativa : premessa maggiore di un ragionamento sillogistico composto dai seguenti argomenti

Deve a tal proposito evidenziarsi che Tizio ha tenuto una condotta negligente ed imprudente nel mettersi alla guida di un'autovettura di grossa cilindrata dopo aver assunto bevande alcoliche.

Il suo atteggiamento è tipico di chi pur avendo considerato come possibile il realizzarsi dell'evento ha agito con la convinzione che non si sarebbe verificato confidando nelle proprie capacità.

Primo argomento: violazione di regole precauzionali di condotta a contenuto sociale (diligenza e prudenza)

A sostegno di tale impostazione si può addurre che lo stato di ebbrezza difficilmente risulta compatibile con la condotta di chi si rappresenta un evento e accetta anche il rischio che si verifichi.

Secondo argomento: lo stato di ebbrezza è incompatibile con il dolo eventuale

Nel caso di specie, ciò che manca nell'atteggiamento psicologico di Tizio è l'accettazione del rischio dell'evento la cui realizzazione si prospetta solamente come astrattamente possibile e, pertanto, la sua condotta deve ritenersi caratterizzata dalla colpa.

Premessa minore del ragionamento sillogistico

Pertanto, nel caso in cui il giudice dovesse riscontrare nella condotta di Tizio il mancato rispetto delle regole precauzionali di diligenza prudenza e perizia e ritenere del tutto insussistente l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento, potrà considerarlo responsabile dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose entrambi aggravati dalla previsione dell'evento ex art. 61 n.3 c.p.

Conclusione

Inoltre, Tizio dovrà rispondere anche della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista e punita dall'art.186 comma secondo, lett. b) del Codice della Strada, così come modificata dalla Legge 160/2007, in quanto dalla traccia si evince che il tasso alcolemico riscontrato nell'alcol test era superiore al limite di legge.

Delineare l'ulteriore fattispecie incriminatrice che viene in rilievo nella vicenda in esame

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dalla sicurezza delle persone nella circolazione stradale e l'elemento soggettivo può essere rappresentato, come in tutti i reati contravvenzionali, indifferentemente da dolo o colpa.

Infine occorre analizzare il rapporto tra la disposizione incriminatrice ex art. 186 C.d.S. e le fattispecie di omicidio e lesioni contestabili a Tizio.

Rapporto tra reato contravvenzionale ex art. 186 c.d.s. e le fattispecie di omicidio e lesioni

Nell'ipotesi in cui quest'ultimo dovesse essere ritenuto responsabile dei fatti contestatigli a titolo di colpa, non potrà dirsi sussistente alcuna continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p., tra l'omicidio, le lesioni e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza non essendo ravvisabile secondo la giurisprudenza quasi unanime l'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati colposi (Cass. pen. Sez. IV n.16693 del 2005).

Nel caso di specie si avrà concorso formale di reati previsto e disciplinato dall'art. 81, primo comma, c.p. che presuppone che un soggetto abbia posto in essere più reati con una sola condotta. In particolare si tratta di concorso eterogeneo in quanto Tizio con una azione ha violato diverse norme penali poste a presidio di beni giuridici distinti.

In conclusione sulla base di quanto sopra osservato, può ritenersi che se il giudice competente dovesse seguire l'ipotesi accusatoria più grave, Tizio potrà essere considerato responsabile dei reati di omicidio volontario e lesioni personali nonché del reato contravvenzionale ex art. 186, comma secondo, lett. b) del Codice della Strada. Qualora invece il giudicante dovesse condividere l'ipotesi accusatoria meno grave avallata dalla giurisprudenza prevalente, Tizio potrà essere condannato per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose entrambi aggravati dalla previsione dell'evento, nonché del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.

Soluzione del parere
